

BANDO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Sommario

1. Finalità e oggetto del bando.....	2
2. Soggetti Beneficiari.....	2
3. Compatibilità con il Regime per gli aiuti “de minimis”	3
4. Dotazione finanziaria.....	5
5. Soggetti che possono presentare la domanda di contributo	5
6. Contributo	6
7. Condizioni per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi	6
8. Spese ammissibili.....	7
9. Modalità di presentazione della domanda.....	7
10. Esaurimento delle risorse finanziarie	9
11. Erogazione del contributo	9
12. Comunicazioni	10
13. Revoca e rinuncia.....	10
14. Ispezioni e controlli.....	10
15. Informativa sul trattamento dei dati personali	11
16. Riferimenti per informazioni	11

1. Finalità e oggetto del bando

Regione Lombardia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 102/2014 e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 12 maggio 2015, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il proprio Programma per l'Efficientamento energetico delle Piccole e Medie Imprese (PMI), approvato con delibera della Giunta regionale n. 4256 del 30.10.2015. Tale Programma è stato approvato dal MISE con decreto del 21 dicembre 2015, a cui ha fatto seguito la convenzione per definire le modalità di erogazione del cofinanziamento statale, approvata con delibera della Giunta regionale n. 5200 del 23.5.2016.

Il presente bando, destinato ad incentivare la realizzazione della diagnosi energetiche o l'adozione del sistema di gestione ISO 50001 in una o più delle sedi operative (fino a un massimo di 10), situate in Lombardia, in cui svolge l'attività l'impresa, presuppone il rispetto delle finalità e delle condizioni per la concessione e l'erogazione dei contributi previste negli atti sopra citati. Pertanto, sono oggetto del contributo di cui al presente bando:

- La realizzazione di diagnosi energetiche eseguite in osservanza dell'allegato 2 del d.lgs. 102/2014. La conformità ai criteri di cui al suddetto allegato 2 è verificata secondo le norme tecniche UNI CEI 16247 – 1-2-3-4. Le diagnosi energetiche dovranno essere obbligatoriamente condotte dai soggetti elencati all'art. 8, comma 1, del D.lgs 102/14, ovvero società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del d.lgs. 102/14.
- L'adozione del sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, comprovato da un certificato di conformità rilasciato da Organismo terzo, indipendente ed accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento. La stessa adozione deve riguardare l'intera sede operativa a cui è riferita e non può essere circoscritta ad una sola filiera produttiva o a un solo comparto della medesima sede.

2. Soggetti Beneficiari

Il presente bando è rivolto alle Piccole e Medie imprese, come definite nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, che abbiano i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) non siano soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs 102/2014, ovvero, che non siano iscritte nell'elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013;
- b) abbiano la sede legale e la sede operativa (o le sedi operative) per cui viene chiesto il contributo in Lombardia (per la definizione di sede operativa si può far riferimento alla definizione di "sito produttivo", riportata nei chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicati al seguente link:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Efficienza_energetica_CHIARIMENTI_DIAGNOSI_IMPRESA_19_05_15.pdf);

- c) mantengano il requisito di cui sopra in sede di pagamento del contributo;
- d) siano regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese da almeno 2 anni alla data del 30.10.2015 (data di approvazione del Programma regionale);
- e) se si tratta di imprese di servizi, siano costituite sotto forma di società;
- f) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di fallimento o di liquidazione (anche volontaria) o di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente normativa statale;
- g) siano compatibili con i criteri indicati nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- a) non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- b) siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e siano in regola con gli obblighi contributivi;
- c) non siano state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal MISE e dal Ministero dell'Ambiente, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce.
- d) non siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/20114;

3. Compatibilità con il Regime per gli aiuti “de minimis”

Per le imprese le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis.

Ai sensi del suddetto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito, e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis

concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

- e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

- il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto.

Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

• (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

4. Dotazione finanziaria

Lo stanziamento complessivamente previsto per la prima edizione della misura di attuazione dell'art. 8 del d.lgs. 102/2014, come previsto nel Programma per l'efficientamento energetico delle PMI approvato con dgr 4256 del 30.10.2015, è pari a € 5.373.000, finanziato in pari misura con risorse statali e regionali.

Tuttavia, poiché la quota regionale è finanziata, per € 1.550.933,78, con risorse derivanti dall'Azione III.3.c.1.1 del Programma Operativo Regionale 2014 – 2020, con dgr 5200/2016 è stato disposto di attuare subito la misura limitatamente allo stanziamento a cui la Regione concorre con risorse autonome, pari a €1.135.566,22, e di rinviare l'emanazione della misura finanziata con le risorse del POR all'approvazione dell'Azione III.3c.1.1, previo il completamento delle verifiche e degli adempimenti a cui sono soggette le misure di attuazione del POR. Pertanto, **lo stanziamento complessivo correlato al presente bando è pari a € 2.271.132,44**, cofinanziato per il 50% dalla Regione e per il 50% dallo Stato.

5. Soggetti che possono presentare la domanda di contributo

La domanda per ottenere il contributo di cui al presente bando può essere presentata dal legale rappresentante di un'impresa di cui al punto 2 o da un soggetto da questo delegato.

Le PMI che ottengono il contributo per la realizzazione della diagnosi energetica in una o più delle loro sedi operative potranno presentare, nel caso in cui la dotazione finanziaria del presente bando non sia esaurita, domanda di contributo anche per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001 per le medesime sedi operative, previa chiusura dell'istruttoria e liquidazione del contributo relativo alla diagnosi energetica. In questo caso, le spese ammissibili per l'adozione alla ISO 50001 dovranno essere al netto della spesa per la realizzazione delle diagnosi energetiche.

Le PMI che parteciperanno al presente bando per una o più delle loro sedi operative, potranno partecipare anche al bando che verrà emanato utilizzando le risorse del POR, di cui al punto 4, per

una o più delle sedi operative che non hanno beneficiato del contributo di cui al presente bando o che hanno beneficiato solo del contributo previsto per la diagnosi energetica. In quest'ultimo caso, le stesse sedi operative potranno accedere al contributo per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001, la cui spesa dovranno comunque essere al netto di quelle sostenute per la realizzazione delle diagnosi energetiche.

6. Contributo

Il contributo è finalizzato a coprire il 50% delle spese ammissibili per la realizzazione di diagnosi energetiche o per l'adozione del sistema di gestione ISO 5000 in ognuna delle sedi operative in cui svolge la propria attività la PMI, fino ad un massimo di 10 sedi operative. Le spese ammissibili non saranno considerate oltre l'importo di:

- € 10.000 al netto dell'iva per ciascuna diagnosi energetica;
- € 20.000 al netto dell'iva per la 50001 per ciascuna adozione del sistema di gestione ISO 50001.

Pertanto, il contributo massimo che potrà essere riconosciuto sarà di:

- € 5.000 per ogni diagnosi energetica;
- € 10.000 per ogni adozione del sistema di gestione ISO 50001.

L'assegnazione del contributo avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fatta salva la verifica dei requisiti previsti per la presentazione della domanda, da svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale contributo è cumulabile con altri incentivi concessi da Regione Lombardia o da altri Enti, fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis.

7. Condizioni per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi

Coerentemente con le tempistiche definite nella convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico per il cofinanziamento del presente bando, gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati nel rispetto delle scadenze di seguito indicate. Gli stessi termini dovranno essere rispettati anche per le domande che presentano richieste di contributo per più sedi operative della medesima Impresa.

Diagnosi energetiche

La diagnosi dovrà essere realizzata in data successiva alla comunicazione regionale di assegnazione del contributo e dovrà essere completata nei successivi 4 mesi. Entro 24 mesi dalla data di consegna all'Impresa del rapporto di diagnosi, dovrà essere realizzato almeno un intervento di efficientamento energetico tra quelli suggeriti dal rapporto stesso con tempi di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni, inclusi gli interventi che non implicano spese di investimento.

E' consentito protrarre la durata di svolgimento della diagnosi energetica, purché la durata complessiva (diagnosi e realizzazione di almeno un intervento) non superi i 28 mesi dalla data di comunicazione del contributo regionale, pena la revoca del contributo. La trasmissione alla Regione del rapporto di diagnosi, della documentazione attestante l'intervento eseguito ed i costi sostenuti per la diagnosi e per gli interventi realizzati, nonché il modulo reperibile sul sito

dell'Enea, debitamente compilato, deve avvenire entro 30 giorni dall'ultimazione dell'intervento stesso. Conseguentemente, la suddetta trasmissione deve avvenire entro 29 mesi dalla data della comunicazione regionale di assegnazione del contributo.

Gestione conforme alla norma ISO 50001

L'adozione del sistema di gestione dell'energia ISO 50001 dovrà essere comprovato dal certificato di conformità, da acquisire in data successiva alla data di comunicazione del contributo regionale ed entro 28 mesi dalla comunicazione medesima. Il certificato di conformità dovrà essere trasmesso alla Regione entro 30 giorni dalla data del suo rilascio, unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti.

8. Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo, nei limiti di percentuale e di importo massimo previsti al punto 6, le spese al netto dell'iva, documentate e quietanzate, di seguito descritte, sostenute a partire dalla data di comunicazione regionale di assegnazione del contributo di cui al punto 6.

Per la realizzazione diagnosi energetiche:

- prestazione eseguita da uno dei soggetti elencati all'art. 8, comma 1, del D.lgs 102/14, ovvero da Società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del d.lgs. 102/14.

Per l'adozione del sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001:

- prestazioni di consulenza, inclusa la formazione al personale, acquisto di software e di dispositivi hw per la raccolta, la misurazione e la analisi di dati allo scopo di monitorare e migliorare la prestazione;
- certificazione di conformità alla norma ISO 50001, rilasciata da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

9. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere presentata a decorrere dal **28 settembre 2016** esclusivamente on-line, per mezzo del Sistema Informativo "SIAGE", previa registrazione della persona fisica richiedente sul medesimo Sistema Informativo, raggiungibile all'indirizzo web:

<http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it>

Nell'apposita sezione del sito sono disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici personali (login/password).

Al termine della compilazione on-line della domanda di contributo il sistema informatico (SIAGE) genererà automaticamente il modulo di domanda di partecipazione che dovrà essere prima scaricato dal sistema e successivamente ricaricato a sistema, con gli allegati richiesti, dopo la

sottoscrizione del richiedente. La sottoscrizione dovrà essere con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata e del PIN1. E' ammessa quindi anche la firma con CRS o CNS, purché generata attraverso l'utilizzo dell'ultima versione del software per la gestione della firma. Il firmatario della domanda di partecipazione si assume ogni responsabilità di verificare che il modulo ricaricato a sistema sia quello generato automaticamente garantendone integrità e contenuti. Saranno dichiarati inammissibili moduli incompleti.

La domanda di contributo viene perfezionata solo a seguito dell'assolvimento in modo virtuale del pagamento della marca da bollo mediante carta di credito. I circuiti abilitati all'assolvimento sono VISA e MASTERCARD.

A conclusione della procedura, il sistema informatico rilascerà in automatico la stima dell'importo del contributo assegnato, calcolato in base ai dati inseriti dal richiedente, nonché numero e data di protocollo alla domanda di contributo.

Alla domanda è necessario allegare on-line la seguente documentazione, in formato pdf:

- se il richiedente è diverso dall'impresa destinataria del contributo, l'atto di delega predisposto come da allegato A e copia della documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa destinataria;
- copia del preventivo di spesa per la realizzazione della diagnosi energetica o per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001 (comprensivo della spesa per la certificazione di conformità alla norma ISO 50001), rapportato a tutte le sedi operative della medesima PMI che verranno coinvolte;
- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa destinataria del contributo, in merito al possesso dei requisiti previsti dal bando e all'eventuale presenza di altre forme pubbliche di contribuzione (rispetto del regime de minimis); tale dichiarazione deve essere predisposta utilizzando l'allegato B, seguendo le istruzioni di cui all'allegato C.

I documenti di cui sopra sono obbligatori, pena l'esclusione dal bando. Se la domanda è firmata da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'Impresa destinataria del contributo, vanno allegati, a pena di esclusione, anche l'atto di delega e la copia del documento di identità del delegato. Le domande pervenute con modalità difformi rispetto alla procedura descritta nel presente punto sono inammissibili.

Regione Lombardia provvederà a comunicare l'ammissibilità della domanda e l'assegnazione del contributo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Le domande incomplete o errate verranno respinte e, nel caso sia possibile regolarizzarle, dovranno essere presentate come nuove domande.

¹ Il PIN della CRS, se non ancora richiesto, può essere ottenuto presso le Aziende Sanitarie Locali, le sedi di SpazioRegione ubicate nei capoluoghi di Provincia e presso i Comuni che hanno predisposto apposite postazioni, secondo le indicazioni riportate al seguente indirizzo web: <http://www.crs.lombardia.it>

10. Esaurimento delle risorse finanziarie

Ad esaurimento della dotazione finanziaria di € 2.271.132,44, verrà consentito l'inserimento delle richieste di contributo per la creazione di una lista di riserva, fino ad un massimo di richieste aggiuntive pari al 10% delle risorse inizialmente stanziare, ovvero fino ad un importo pari a € 227.113,24. Gli interventi in lista d'attesa verranno finanziati in caso di rinuncia o riduzione dei costi degli interventi già rendicontati. Nel momento in cui risultino disponibili le risorse per l'assegnazione del contributo ai richiedenti in lista d'attesa, questi verranno avvisati tramite e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di contributo.

Una volta esaurita la disponibilità finanziaria destinata alla lista d'attesa, non sarà possibile inoltrare ulteriori richieste di contributo. Regione Lombardia comunicherà l'esaurimento delle risorse e la creazione della lista d'attesa sia sul Sistema Informativo SIAGE sia sul sito www.regione.lombardia.it. La lista d'attesa avrà validità fino al 30 settembre 2019, data di scadenza del bando.

11. Erogazione del contributo

Il contributo verrà corrisposto in un'unica soluzione previa istruttoria della rendicontazione di cui ai punti 7 e 8, che dovrà riguardare esaustivamente tutte le sedi operative dell'Impresa assegnataria del contributo. L'istruttoria dovrà essere completata entro 60 giorni dal ricevimento on-line della rendicontazione. Tale termine verrà interrotto nel caso sia necessario acquisire ulteriori integrazioni documentali e riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni medesime, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta regionale. Il mancato invio dei documenti integrativi, entro il termine perentorio di cui sopra, comporterà la decadenza del contributo. In nessun caso saranno ammesse proroghe.

Per la consegna della rendicontazione, il soggetto che ha presentato la domanda si collega alla domanda di contributo presente nell'applicativo SIAGE ed inserisce la documentazione di seguito elencata:

Per le diagnosi energetiche:

- rapporto di diagnosi energetica per ciascuna delle sedi operative destinatarie del contributo, redatto secondo il format disponibile sul sito dell'Enea al seguente link: <http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/guida-operativa-enea.pdf> ;
- fatture e quietanze di pagamento delle spese sostenute per ciascuna sede operativa, nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al punto 8;
- ricevuta dell'avvenuto caricamento, sul sito dell'Enea, del rapporto di diagnosi e del file excel di riepilogo dei dati della diagnosi, come da format reperibile al link dell'Enea <http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche>

Per l'adozione del sistema ISO 50001:

- certificato di conformità alla norma ISO 50001, per ciascuna delle sedi operative destinatarie del contributo;

- fatture e quietanze di pagamento delle spese sostenute per ciascuna sede operativa, nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al punto 8;

Si segnala che per alcune tipologie di PMI esistono già dei format ad hoc per la diagnosi energetica, redatti dalle associazioni di categoria e rintracciabili al link <http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche/normativa-casi-di-applicazione>

Eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, dei costi preventivati determinano proporzionalmente una riduzione del contributo assegnato. Un eventuale incremento del costo complessivo dell'intervento non determina in nessun caso l'adeguamento in aumento del contributo assegnato.

Il documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità sarà acquisito direttamente da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, prima dell'erogazione del contributo. In caso di verifica di irregolarità del DURC si attiverà la procedura di intervento sostitutivo in favore dell'ente previdenziale di riferimento, come disciplinata dall'art. 4 del DPR 207/2010 e s.m.i, ovvero si provvederà d'ufficio a trattenere dal contributo assegnato l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva accertata.

L'esito dell'istruttoria verrà indicato in un decreto, sottoscritto dal Responsabile del procedimento, che sarà notificato contestualmente all'Impresa richiedente, al soggetto che ha presentato l'istanza di contributo (se non coincide con l'impresa) e a INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. Quest'ultima, in caso di esito positivo dell'istruttoria, provvederà, entro 30 giorni dalla data del decreto, ad erogare il contributo, versandolo sul conto corrente bancario/postale dell'Impresa indicato in fase di domanda del contributo.

12. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate da Regione Lombardia al richiedente all'indirizzo di posta elettronica specificato nella domanda.

13. Revoca e rinuncia

Qualora l'Impresa beneficiaria rinunci espressamente all'incentivo o non presenti, anche tramite il soggetto che aveva presentato l'istanza di contributo, la documentazione richiesta nei termini e con le modalità di cui al punto 7, si provvederà a revocare il contributo assegnato.

14. Ispezioni e controlli

Regione Lombardia si riserva di effettuare – direttamente o tramite personale incaricato – controlli in loco e sulla documentazione tecnica e/o contabile presentata.

A tal fine l'Impresa beneficiaria del contributo si impegna a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'intervento di cui trattasi per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo.

Nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile, o ne venisse accertata l'irregolarità, Regione Lombardia avrà la facoltà di revocare tutto o parte del contributo.

Qualora si accertasse la mancata rispondenza dell'intervento realizzato a quanto indicato nella domanda di contributo l'Amministrazione Regionale procederà alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo.

E' fatto salvo il diritto di Regione Lombardia di applicare le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

15. Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali gestiti nel corso dell'espletamento del procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

16. Riferimenti per informazioni

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Unità Organizzativa Energia, Reti Tecnologiche e Gestione Risorse della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Il presente bando è reperibile sul sito web di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it) e sul sito web di SIAGE (www.agevolazioni.regione.lombardia.it).

Per tutte le informazioni riguardanti il bando è a disposizione la casella di posta elettronica efficienzaenergetica@regione.lombardia.it.

Informazioni di carattere generale potranno essere richieste al numero gratuito 800 318 318 o agli sportelli di Spazio Regione presso le Sedi territoriali di Regione Lombardia, presenti in ogni capoluogo di Provincia.

Sul sito www.agevolazioni.regione.lombardia.it sono disponibili i video tutorial riguardanti le modalità di registrazione e le modalità di presentazione della domanda.

Per assistenza tecnica all'utilizzo del servizio on-line su SIAGE per la compilazione della domanda è possibile contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00. L'assistenza tecnica è disponibile dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 9.00 alle ore 18.00.